



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, CASOLI, STANCANELLI e SPADONI
URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2011

Delega al Governo per l’istituzione di un Fondo nazionale per le vittime dell’amianto, nonché disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie e la responsabilità penale e civile

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 27 marzo 1992, n. 257, modificata, per gli aspetti di natura previdenziale, dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, ha chiuso, dopo una ventina di anni e di processi civili e penali, la questione dell'amianto stabilendo il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, nonché la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio. In tale contesto sono state previste talune misure per la tutela previdenziale e sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e del danno biologico. In sostanza, rimangono aperti altri problemi che, allo stato e in carenza di norme adeguate, trovano risposta caso per caso nelle singole vertenze giudiziarie. Nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza del mesotelioma, vi sarà un forte incremento dei decessi provocati dall'amianto che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025. Sull'esempio delle legislazioni di altri Paesi è opportuno, nell'interesse delle imprese e degli stessi lavoratori, organizzare e garantire il risarcimento del danno, in aggiunta al trattamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per i lavoratori affetti da me-

sotelioma e definire i termini della responsabilità dei datori di lavoro, sul piano civile e soprattutto su quello penale. La situazione attuale, che lascia i singoli lavoratori colpiti a confrontarsi con i loro datori di lavoro, non garantisce l'effettività del risarcimento del danno (nei fatti condizionato alle disponibilità del singolo datore di lavoro) e nello stesso tempo carica sul singolo datore di lavoro una responsabilità di carattere collettivo, non essendo proibita la lavorazione dell'amianto prima della legge n. 257 del 1992.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede una norma di delega per l'istituzione di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, finanziato per due terzi dalle imprese e per un terzo dallo Stato, chiamato ad assicurare una prestazione economica ai lavoratori colpiti da mesotelioma o da patologie asbesto-correlate. L'articolo 2 prevede il riconoscimento di alcune prestazioni sanitarie specifiche, a carico del Servizio sanitario nazionale, in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate. L'articolo 3 individua i termini della responsabilità civile e penale. Gli articoli 4 e 5 prevedono le procedure per l'attuazione della norma di delega, mentre l'articolo 6 riguarda le modalità e i criteri della copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'istituzione di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato «Fondo», secondo i principi e criteri direttivi indicati nel presente articolo.

2. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dal Fondo, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione e collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

3. Il Fondo, costituito con contabilità autonoma e separata, interviene in favore dei lavoratori affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato un indennizzo in capitale o una rendita ai sensi delle norme vigenti. Il Fondo eroga, a titolo di risarcimento, una prestazione economica integrativa di quella liquidata dall'ente assicuratore.

4. Le prestazioni e le misure nonché gli eventuali massimali delle prestazioni di cui al comma 3 sono stabiliti con i decreti legislativi di cui al comma 1, tenendo conto sia dell'entità delle normali prestazioni dell'INAIL, sia dell'entità dei risarcimenti riconosciuti in sede civile secondo la giurisprudenza consolidata.

5. Le prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e sono da questo rimborsate annualmente all'INAIL, a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.

6. Il finanziamento del Fondo è a carico, per i due terzi, delle imprese e, per un terzo, del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese, annualmente determinata, deve assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce, comunque, il rimborso ai sensi del comma 5.

7. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore, la cui composizione e organizzazione, durata in carica e compiti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL.

Art. 2.

(Prestazioni sanitarie)

1. I lavoratori affetti da malattie asbesto-correlate hanno diritto di fruire gratuitamente di forme di sorveglianza sanitaria e di servizi sanitari di assistenza specifica mirati al loro sostegno e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi dell'INAIL, che provvedono avvalendosi delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL tiene conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto, di cui all'articolo 1, e di sorveglianza e assistenza sanitarie, di cui al comma 1 del presente articolo, alimentano il registro di esposizione e il Registro nazionale di cui, rispettivamente, agli articoli 243 e 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nonché i centri di raccolta dei dati regionali, ove esistenti.

Art. 3.

(Responsabilità penale e civile)

1. L'azione giudiziaria per il risarcimento del danno conseguente a malattia professionale asbesto-correlata può essere proposta solo quando sono esaurite tutte le pratiche prescritte dalle norme vigenti per la liquidazione delle prestazioni da parte dell'ente assicuratore e quelle prescritte dalla presente legge per la liquidazione delle prestazioni integrative da parte del Fondo.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'erogazione delle prestazioni integrative da parte del Fondo esaurisce qualsiasi pretesa

risarcitoria del lavoratore e dei superstiti e preclude la costituzione di parte civile ovvero comporta la decadenza dalla costituzione di parte civile avvenuta in precedenza.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, è esclusa l'azione di regresso da parte dell'ente.

4. Il datore di lavoro risponde sul piano penale quando la malattia asbesto-correlata è stata causata da un fatto costituente reato imputabile al medesimo datore di lavoro o a persona del cui operato egli deve rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione specificamente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e praticate nella produzione industriale per i rischi connessi all'esposizione lavorativa all'amianto all'epoca dei fatti.

5. Nei casi di cui al comma 4 permane la responsabilità civile del datore di lavoro e l'INAIL esercita azione di rivalsa anche per il recupero, per conto del Fondo, delle prestazioni da esso erogate nei limiti del danno civile risarcibile.

Art. 4.

(Ulteriori principi e criteri direttivi)

1. Il Governo, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, è autorizzato a inserire anche le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento del decreto o dei decreti legislativi medesimi con le disposizioni degli articoli 2 e 3 e per l'abrogazione delle norme divenute con esse incompatibili.

Art. 5.

*(Modalità di adozione del decreto
o dei decreti legislativi)*

1. Gli schemi del decreto o dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui

all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli schemi del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Disposizioni correttive e integrative del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento del decreto o dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Il decreto o i decreti legislativi di cui all'articolo 1, dai quali derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che non trovano compensazione nell'ambito di altri decreti legislativi delegati adottati ai sensi della presente legge, sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stan-
ziano le occorrenti risorse finanziarie.